



**Delibera n. 285/20**

**Oggetto:** definizione transattiva con conciliazione della controversia n. RG. 26778/2017, ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 del D. Lgs. 150/2011, pendente innanzi al Tribunale Civile di Napoli, e promossa dagli avv.ti Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella, per il pagamento di compensi professionali, contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**Visto** il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Premesso che:**

- con delibera n. 70 del 10/03/2015 l’AdSP affidava agli avv.ti Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella l’incarico di resistere al ricorso in appello -dinanzi al Consiglio di Stato- proposto dal Comune di Napoli contro Fintecna spa, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Autorità Portuale di Napoli e nei confronti del Fallimento Bagnolifutura spa in liquidazione (impugnativa sentenza Tar Campania – Napoli n. 6185/2013)
- terminato il suindicato giudizio con la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4466 del 23/09/2015 l’AdSP, stante l’impugnativa da parte di Fintecna innanzi alla Corte di Cassazione, l’AdSP -con delibera n. 44 del 15/02/2016- affidava agli stessi avvocati, per ovvie ragioni di continuità processuale, anche tale consequenziale incarico.
- con il pagamento delle fatture n. 30/15 del 16.03.2015 e n. 21/16 del 15.02.2016, venivano liquidati gli acconti in relazione ai suindicati due pari, rispettivamente, a complessivi € 4.948,32 ed € 4.961,00.
- il 28.02.2017 l’avv. Spadaro richiedeva il saldo delle suindicate liti quantificandolo, ex art. 6 DM 55/2014, su un valore di causa di € 74.886.250,00, e, pertanto, per un totale di € 131.051,19 relativo al giudizio innanzi al Consiglio di Stato ed € 96.248,04 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
- in buona sostanza per i difensori il valore della controversia era costituito dalla redazione del progetto e dalla materiale rimozione della cosiddetta colmata a mare di Bagnoli e che, pertanto, non poteva definirsi *tout court* di valore indeterminabile ma commisurato al valore degli importi necessari ad eseguire le opere ingiunte (appunto la rimozione della colmata, pari ad un importo di ca 75.000.000,00).
- per l’avvocatura interna dell’Amministrazione, invece, il valore della causa era da sempre stato indeterminabile, in disparte la manifesta sproporzione tra le competenze professionali richieste e l’attività difensiva espletata;



**Delibera n. 285/20**

- con PEC del 6.03.2017 h. 18.34 gli avvocati Spadaro e Scaringella, a seguito di richiesta di riduzione da parte dell'Amministrazione, trasmettevano una nuova determinazione dei compensi maturati e, specificatamente, € 60.435,72 per il giudizio innanzi al Consiglio di Stato ed € 38.228,76 per il giudizio innanzi alle SSUU della Corte di Cassazione;
- la riduzione proposta, pari ad € 128.634,75, sia pur se consistente, non veniva ritenuta sufficiente a farla rientrare nei parametri normativi di riferimento, come quantificati nel parere di congruità predisposto dall'Avvocatura interna di questa Autorità e trasmesso con PEC n. 431 del 24.03.2017;
- i legali esterni non approvavano la proposta dell'AdSP, si rivolgevano ad un organismo di mediazione (Mediamenti Srl) all'esito del cui procedimento, l'AdSP offriva a tacitazione di ogni pretesa l'importo di € 21.945,16 che gli avv.ti Spadaro e Scaringella accettavano, ma solo in acconto del maggiore avere;

**Visto**, pertanto, il ricorso ex art. 702 c.p.c. del 22/01/2018, promosso innanzi al Tribunale Civile di Napoli dagli avv.ti Renato e Massimiliano Scaringella per ottenere, nei confronti di questa Autorità, il pagamento degli importi richiesti;

**Considerato** che nell'atto giudiziario i due ricorrenti, continuando a considerare il valore della controversia pari ad € 75.000.000,00 ca e applicando i valori medi di riferimento dello scaglione relativo al valore del giudizio tra € 64.000.000,00 e € 128.000.000,00, aumentati ulteriormente, richiedevano:

- € 148.651,70 per l'attività giudiziaria innanzi al Consiglio di Stato;
- € 107.148,95 per l'attività giudiziaria innanzi alla Corte di Cassazione;

In subordine, volendo considerare il valore del giudizio indeterminabile aumentato dell'80%, i due Avvocati chiedevano:

- € 48.417,69 per l'attività giudiziaria innanzi al Consiglio di Stato;
- € 33.534,08 per l'attività giudiziaria innanzi alla Corte di Cassazione;

**Preso atto** che il Giudice designato, dr.ssa Vollero, conclusa l'istruttoria, ha proposto la definizione transattiva della questione con il pagamento da parte dell'AdSP MTC dell'importo omnicomprensivo di € 37.000,00, detratti gli acconti già corrisposti;

**Considerata**, pertanto, l'opportunità di definire la vertenza in via transattiva in una misura, del resto, vicina e prossima a quella a suo tempo quantificata dall'Avvocatura interna di questa AdSP;

**Vista** la PEC n. 20774 del 16.10.2020 con la quale il legale fiduciario di questa AdSP, avv. Antonio Picciocchi, nel suggerire la strategia più idonea da intraprendere, ha comunicato di ritenere conveniente una definizione transattiva della controversia poiché verosimilmente la decisione finale del Magistrato sarebbe stata vicina agli importi suggeriti per la conciliazione;

**Considerato**, altresì, che:

- in caso di decisione del Giudice sarebbero state regolate le spese di lite secondo il principio della soccombenza e, quindi a carico dell'AdSP, con l'aggiunta del costo di registrazione della emananda sentenza;
- è evidente che l'ipotesi transattiva del Giudice è molto vicina a quanto sostenuto sin dal principio dall'Avvocatura nel parere di congruità formulato (€ 30.647,36);



**Delibera n. 285/20**

**Vista** la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che, similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell'Ente, prima di definire un accordo transattivo, “... di essere supportato in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte ...”;

**Visto**, pertanto, il parere favorevole del 2 dicembre 2020 dell'Avvocatura interna dell'Ente sull'opportunità di conciliare la controversia in argomento;

**Visto** il verbale di conciliazione giudiziale in cui: 1) a fronte delle rinunzie ivi riportate e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese che vengono anzi contestate, l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è impegnata a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 37.000,00 (trentasettemila/00) per compensi oltre CPA al 4% ed IVA al 22% nella misura di € 18.000 (diciottomila/00) oltre CPA al 4% ed IVA al 22% per ciascuno dei due professionisti; 2) le parti abbandonano il giudizio che verrà cancellato ed estinto per inattività delle parti, con integrale compensazione delle spese;

Vista la fattura elettronica n. 2 dell'11/12/2020 dell'avv. Renato Spadaro di complessivi €. 23.472,80;

Vista la fattura elettronica n. 131/E dell'11/12/2020 dell'avv. Massimiliano Scaringella di complessivi €. 23.472,80;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa al pagamento delle summenzionate somme pari ad € 46.945,60 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 emesso dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che costituisce parte integrante della presente delibera;

Dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Avvocatura, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ing. Francesco Messineo

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

Avv. Antonio del Mese

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

**DELIBERA**

- 1)** Di dare esecuzione al verbale di conciliazione giudiziale, allegato quale parte integrante alla presente delibera, e di autorizzare gli adempimenti ivi previsti;
- 2)** Di autorizzare il pagamento dell'importo di € 46.945,60 ai ricorrenti avv. Renato Spadaro e avv. Massimiliano Scaringella;



**Delibera n. 285/20**

- 3) Che tale spesa graverà sul capitolo 27 come da certificato di disponibilità n. 2020-8367 del 14/12/2020;
- 4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 5) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell'Avvocatura difensore costituito nel relativo giudizio, e al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Delibere Anno 2020.

*Napoli, 17.12.2020*

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Pietro Spirito**

**Si notifica** Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi \_\_\_\_\_ Avvocatura \_\_\_\_\_

**via mail:** R.P.C.T. \_\_\_\_\_.

Napoli, \_\_\_\_\_